



## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, VERSAMENTO E RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE**

(art. 7 D.Lgs. Lgt. n.382/1944)

**Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 01 del 23.01.2024 con efficacia 01.03.2024  
modificato con delibera n.04 del 03.04.2024**

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274. Spetta quindi al Collegio di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Esso cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo al Consiglio Nazionale dei Geometri e G-L. costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537.

### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE**

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione, senza possibilità di frazionabilità o riduzione.

Per "anno" (o "anno solare") si intende il periodo che si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo, dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

### **ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO**

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo.

In mancanza di Deliberazioni da parte del Collegio Provinciale l'importo del contributo rimarrà invariato rispetto all'anno precedente, con le stesse modalità di pagamento.

### **ARTICOLO 3 - SCADENZA DEL VERSAMENTO**

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale, Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Taranto è il 31 marzo di ciascun anno; se la scadenza coincide con il sabato o il festivo va prorogata al primo giorno successivo lavorativo.

Il Consiglio, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza o del frazionamento in rate della quota albo, dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

### **ARTICOLO 4 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

Tutti gli Iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Taranto fino alla data della cancellazione sono tenuti al pagamento del contributo annuale, compresi coloro che siano stati cancellati o abbiano



presentato domanda di cancellazione nel corso dell'anno.

In caso di cancellazione dall'Albo sia su richiesta dell'Iscritto che a seguito di provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, le quote annuali maturate ma non corrisposte continueranno ad essere dovute dal soggetto cancellato.

Solo in casi eccezionali e opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione in data antecedente alla scadenza annuale.

In caso di trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno i soggetti interessati sono tenuti a versare al Collegio di Taranto la quota sociale per l'anno in corso; diversamente i soggetti provenienti da altro Collegio dovranno dimostrare che hanno versato la quota sociale presso il Collegio di provenienza e se ciò non è stata effettuata, dovranno versarla al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto.

#### **ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

#### **LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DEVE ESSERE INOLTATA AL COLLEGIO ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO AL FINE DI EVITARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO SUCCESSIVO**

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dal Collegio.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata al Presidente del Collegio.

La cancellazione decorrerà dalla data indicata nella domanda, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la/e quota/e, riferita/e alla data della richiesta di cancellazione.

Il Consiglio dopo opportuna verifica attiverà tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del credito, le cui spese saranno ad esclusivo carico del soggetto moroso.

#### **ARTICOLO 6 - AVVISI DI PAGAMENTO**

Il Collegio Provinciale, all'inizio dell'esercizio del nuovo anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e invia avviso tramite newsletter e PEC, per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale;
- il termine di pagamento;
- le modalità per effettuare il versamento (PagoPA);
- la data di scadenza.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Taranto non è responsabile per eventuali variazioni di residenza o indirizzi di posta elettronica non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Tali mancanze non potranno essere in alcun modo addotte a scusante per il mancato o ritardato pagamento del contributo di cui all'art. 1.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio via e-mail o Pec. L'iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie anche mediante il sito web istituzionale [www.geometritaranto.it](http://www.geometritaranto.it)

Oltremodo, il mancato aggiornamento dei dati contenuti nell'Albo da parte dell'iscritto, qualora reiterato, potrà dar luogo a comportamento deontologicamente scorretto ai sensi dell'art. 15 Sezione V del Codice Deontologico; il Consiglio Direttivo si riserva di esaminare caso per caso talune circostanze a propria discrezione, interessarne doverosamente il Consiglio Disciplina.

**Il Collegio non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.**

#### **ARTICOLO 7 - VERIFICA PAGAMENTI**

Dopo il 31 Marzo o eventuale data di scadenza della seconda rata nel caso di frazionamento, la segreteria del Collegio provvede alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati in possesso verificando sui conti correnti in dotazione (banca, poste o altro istituto) e procede ad avvisare gli iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione comprensiva delle spese eventualmente sostenute dall'Ente e dei diritti di segreteria per le attività inerenti.

#### **ARTICOLO 8 - ISCRITTI CHE NON ADEMPIONO AL VERSAMENTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA AL PUNTO 3**

Salvo diversa disposizione di scadenza, gli iscritti che non hanno pagato il contributo entro la data di scadenza prevista al punto 3) sono tenuti al versamento di un importo aggiuntivo per diritti di segreteria.

#### **ARTICOLO 9 - IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTA**

La Segreteria, dopo aver verificato entro il mese successivo alla scadenza del pagamento, lo stato dei versamenti delle quote, ha la facoltà di inviare agli inadempienti, a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, o attraverso e-mail, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento, richiedendo contestualmente il versamento dei diritti di segreteria oltre la somma per le eventuali spese postali e/o di notifica, così determinate:

- Se il pagamento viene effettuato dopo il quindicesimo (15°) giorno dalla data di scadenza ed entro l'ultimo giorno del terzo mese solare dalla stessa data di scadenza per il pagamento, comporterà la maggiorazione del 5% della quota d'iscrizione per diritti di segreteria;
- Se il pagamento viene effettuato dopo il terzo mese ed entro il sesto mese successivo alla scadenza fissata per il pagamento, comporterà la maggiorazione del 10 % della quota d'iscrizione per diritti di segreteria;
- Se il pagamento viene effettuato dopo il sesto mese ed entro il nono mese successivo alla scadenza fissata per il pagamento, comporterà la maggiorazione del 20 % della quota d'iscrizione per diritti di segreteria;
- Superato l'anno solare di competenza della quota albo alla quota maggiorata dei diritti di segreteria calcolata secondo quanto stabilito ai punti precedenti verranno applicati gli interessi legali fino al momento dell'effettivo



pagamento delle somme dovute.

La nota di sollecito inviata tramite PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento costituisce, a tutti gli effetti di legge, messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto al successivo art.11.

#### **ARTICOLO 10 – RIDUZIONE, ESONERI ED ESCLUSIONE DELLE SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA**

- A. Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato, può deliberare di **esonerare** l'interessato dal versamento degli importi di cui all'art. 9 nelle ipotesi dovute a **cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore**, presentando le dovute certificazioni comprovanti la circostanza.
- B. Le diverse ipotesi di esenzione dalle maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
- C. In caso di decesso dell'iscritto/a nel mese di gennaio dell'anno di riferimento gli eredi legittimi o testamentari saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota d'iscrizione all'albo dell'anno in corso.
- D. In caso di decesso di un iscritto moroso gli eredi legittimi sono tenuti al pagamento della quota fissa annuale senza le maggiorazioni previste all'art. 9.
- E. Sono esonerati dall'obbligo del versamento delle maggiorazioni del 5% e del 10% gli iscritti **al solo albo professionale**, gli stessi sono invece obbligati al versamento della maggiorazione del 20% qualora non provvedano al versamento della quota associativa entro il 31 Dicembre dell'anno corrente di contribuzione.

#### **ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DALL'ALBO PER MOROSITA'**

In base all'art. 2 della L. 436 del 03.08.1949, n. 536 il quale dispone quanto segue: *“i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.”*

Pertanto, gli Iscritti non in regola con il versamento della quota dovuta, oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento risultano morosi, e pertanto verrà avviato, qualora persistesse la situazione debitoria, il procedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione con eventuali riduzioni ed esclusioni, di cui al punto 10.

Decorso il termine ultimo stabilito per il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare a mezzo PEC un sollecito di pagamento, con invito a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Decorso, senza alcun riscontro detto termine, il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. n.° 7 della Legge 241/1990, darà corso all'avvio del procedimento di sospensione, invitando a mezzo PEC l'iscritto a produrre eventuali memorie entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Decorso il termine sopra indicato, il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali memorie prodotte, potrà procedere con la formale delibera di sospensione, invitando l'iscritto all'immediato **deposito presso la Segreteria del Collegio del tesserino di riconoscimento, se in suo possesso.**



Il provvedimento di sospensione dell'iscritto sarà annotato nell'Albo Professionale.

Del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione a tutti gli Enti Pubblici e a tutti gli iscritti all'Albo professionale così come previsto dalle vigenti norme.

I morosi accertati e interessati dal procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del/dei relativo/i anno/i di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, nonché della somma di €.250,00 per le attività di annotazione e comunicazione a tutti gli enti interessati.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti maggiorati delle spese e/o diritti di segreteria e/o di notifica come sopra indicati.

**I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.**

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio del Collegio.

Il perdurare della situazione debitoria darà facoltà al Consiglio Direttivo del Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale per decisioni conseguenti di carattere deontologico.

La revoca del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità avverrà con Atto Deliberativo del Consiglio Direttivo a seguito di espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento delle quote, nonché dei relativi oneri accessori, con decorrenza dall'Atto di che trattasi.

## **ARTICOLO 12 - CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI MOROSI GIA' SOSPESI**

Il Consiglio Direttivo vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Il Consiglio Direttivo **non può cancellare i sospesi prima dei tre anni, in quanto la volontà deve provenire dall'iscritto**; ciò secondo il regolamento per la professione di geometra (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274), art.10:

*"Art. 10*

*La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi: a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili; b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.*

**IMPORTANTE:** Le morosità persisteranno fino alla richiesta di cancellazione poiché **il contributo sociale è integralmente dovuto** non solo per tutta la durata della sospensione ma **fino alla cancellazione**, considerato che **la sospensione non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.**

Pertanto **la sospensione non arresta il pagamento delle annualità future dovute, fino alla richiesta di cancellazione per dimissioni dall'albo professionale** che occorre comunicare trasmettendo il relativo modulo di cancellazione, inviandolo per mail a [geometritaranto@tiscali.it](mailto:geometritaranto@tiscali.it) o pec [collegio.taranto@geopec.it](mailto:collegio.taranto@geopec.it); in



quest'ultimo caso occorrerà sempre pagare il contributo sociale fino alla data di richiesta di cancellazione.

Qualora la sospensione per morosità **persista da oltre 3 anni**, il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e G.L. procede, con apposita lettera Racc. A/R o PEC, ad avvisare il professionista sospeso invitandolo a sanare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della PEC o Racc. A/R, la/le morosità maturata/e facendo nel contempo presente che il perdurare in difetto, sarà ritenuto quale mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione e che, conseguentemente, il Consiglio Direttivo procederà agli opportuni provvedimenti del caso.

**Quanto dovuto al Collegio verrà riscosso tramite recupero coatto nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.**

Il Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Taranto **potrà avvalersi dell'iscrizione a ruolo tramite l'Agenzia delle riscossioni**, o di un professionista o società di recupero crediti; ciò solo per coloro i quali si sono cancellati per dimissioni e non abbiano ottemperato al pagamento della/e quota/e sociale/i, e per **i morosi sospesi che si cancellano**.

Prima di avviare la **riscossione coattiva**, ai **geometri interessati** sarà inviata la **comunicazione delle morosità con invito alla regolarizzazione**.

**ART. 13 - AGEVOLAZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE**

I Geometri under 35 che decidano di iscriversi all'albo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione avranno diritto all'esenzione della quota annuale di prima iscrizione.

**ARTICOLO 14 - ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI**

Entro la data del 31 gennaio di ogni nuovo anno vengono compiuti gli accertamenti delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale, affinché il Consiglio stesso possa decidere in merito ai provvedimenti disciplinari.

**ART. 15 - NORME FINALI**

Nell'interesse generale e degli eredi legittimi dei Geometri iscritti all'albo, a questi ultimi è fatta esplicita richiesta di comunicare all'Ente, entro un anno, qualsivoglia condizione, possa determinare una variazione della posizione giuridica dell'iscritto (per decesso) così che l'Ente, prontamente informato, possa valutare (caso per caso) di procedere con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo a sospendere qualsivoglia procedimento in atto a carico del Geometra interessato.

**Il presente Regolamento viene APPROVATO in data 3 aprile 2024.**

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.

IL PRESIDENTE